

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Molise, Campobasso: Sezione I, sentenza 12 maggio 2008, n. 230

*È legittima l'autenticazione da parte di un consigliere provinciale che non riporti il timbro dell'Ufficio qualora questa sia debitamente firmata e riporti un generico timbro che lo qualifica come tale.*

*Omissis*

Il ricorso è infondato.

Assume la ricorrente che delle 1280 firme considerate valide dall'Ufficio circoscrizionale di ... ai fini dell'ammissione alla competizione elettorale della lista provinciale di ..., almeno 851 presenterebbero dei gravi vizi relativi alla autenticazione sicché il numero di firme valide sarebbe in realtà inferiore alle 1000 previste per la partecipazione con la conseguenza che la predetta lista avrebbe dovuto essere estromessa.

Lamenta, in particolare, che a raccogliere ed autenticare n. 850 sottoscrizioni degli elettori di ... sarebbe stato un non meglio qualificato Consigliere provinciale, ... che nell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni avrebbe omesso di apporre il sigillo dell'ufficio presso il quale esercita la propria funzione, limitandosi ad apporre un timbro, facilmente riproducibile, che lo qualifica genericamente come consigliere provinciale, ciò in violazione di quanto previsto dagli artt. 1 e 30 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 cui rinvia l'art. 14 della legge 21/3/1990, n. 53 a sua volta richiamato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 108/1968.

In senso contrario è sufficiente ricordare come anche di recente il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n. 1074 del 6 marzo 2006 abbia precisato che deve ritenersi legittima l'ammissione di una lista alla consultazione elettorale anche se i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori non riportano il nome e il cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione né il timbro dell'ufficio qualora la predetta autenticazione sia debitamente firmata dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l'indicazione della data e del luogo di autenticazione; con particolare riferimento alla mancanza del timbro la medesima sentenza ha altresì precisato che l'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti quali i consiglieri comunali che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune; poiché il principio di diritto affermato in relazione alle forme di esercizio del potere di autenticazione dei consiglieri comunali può estendersi, per identità di ratio, ai consiglieri provinciali, deve concludersi nel senso dell'infondatezza del motivo di doglianza tenuto conto che nel caso di specie, pur in assenza del timbro identificativo, il consigliere provinciale che ha proceduto alla autenticazione ha indicato con apposito timbro le proprie generalità e la sua qualità di consigliere provinciale, qualità che del resto non poteva che riferirsi alla provincia di ... atteso che le firme autenticate si riferiscono alla presentazione della lista provinciale di ... per l'elezione nella circoscrizione elettorale della provincia di ...

Ove poi la ricorrente avesse inteso contestare che il ... sia consigliere della Provincia di ... per inferirne la carenza del potere di autenticazione, una tale doglianza sarebbe destinata ad infrangersi contro le evidenze processuali che hanno dimostrato inconfutabilmente la titolarità in capo al ... della predetta carica presso la Provincia di ...

La ricorrente, sotto altra angolazione, contesta la inverosimile circostanza secondo cui tutte le 850 autentiche contestate sarebbero avvenute in data 6.10.2006, il che sarebbe, a suo dire, impossibile considerati i tempi richiesti per riportare sui moduli le generalità e gli estremi di identificazione.

Osserva il collegio che, a prescindere dalla questione della ammissibilità del sindacato giurisdizionale sui tempi con cui gli organi collegiali svolgono le attività di competenza (di recente negata ad esempio in materia di correzione degli elaborati delle prove di abilitazione all'esercizio della professione forense) e a prescindere altresì dalla stessa ammissibilità della censura in mancanza della proposizione di formale querela di falso, nel caso di specie la contestazione in esame si rivela innanzitutto (quanto meno in parte) infondata in punto di fatto poiché gli elenchi 106, 94, 90, 89, 82, 80, 68, 35, recano come data di autentica il 5 ottobre 2006 e in alcuni casi il giorno sette dello stesso mese.

In secondo luogo per giustificare l'incongruenza evidenziata dalla ricorrente è sufficiente osservare che è ben possibile che le generalità e gli estremi di identificazione dei sottoscrittori siano stati preventivamente trascritti negli appositi riquadri per velocizzare la successiva operazione di autenticazione mediante la sola esibizione del documento di riconoscimento e l'apposizione della sottoscrizione alla presenza del pubblico ufficiale incaricato (nel caso di specie consigliere provinciale).

La ricorrente contesta infine l'assenza della preventiva comunicazione di disponibilità all'autenticazione delle sottoscrizioni. Tale circostanza è stata tuttavia smentita dalla produzione in giudizio in data 9 marzo 2007 della comunicazione alla Provincia del 3 ottobre 2006 a firma del consigliere provinciale...

In conclusione per le ragioni che precedono il ricorso dev'essere respinto.

*Omissis*